

D e t e r m i n a z i o n e D i r e t t o r i a l e

NUMERO GENERALE	CODICE PROPOSTA				DATA
	BUDGET	ADOTT.	ANNO	PROGR.	
1170	CPD	AFG	10	0072	29 LUGLIO 2010

O G G E T T O :

INSERIMENTO RESIDENZIALE DEL MINORE C.M. PRESSO CASA FAMIGLIA "SANTA MARIA DELLA GIOIA" DI MONDOVÌ.

**I L D I R E T T O R E D E L L A
S . O . C . A F F A R I G E N E R A L I**

In virtù della delega conferitagli dal Direttore Generale di cui al provvedimento n. 1928/100/DIG/08/0038 del 10 novembre 2008;

Vista la D.G.R. 51-1389 del 23/12/2003, avente ad oggetto "D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, punto 1 C, Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza nell'area dell'integrazione socio-sanitaria;

Visto l'allegato 1 punto 1c del D.P.C.M. 23/11/2001;

Vista la D.G.R. 41-12003 del 15 marzo 2004, recante disposizioni in ordine alla tipologia ed ai requisiti delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori;

Vista la D.G.R. 10-11729 del 13 luglio 2009 "Casa Famiglia ad accoglienza mista. Requisiti strutturali e gestionali, regime autorizzativo. Revoca D.G.R. N. 24-23032 del 22.2.93.";

Vista la deliberazione n. 1248 del 31/12/2009 "Accreditamento strutture socio-sanitarie ASL CN1 ai sensi della D.G.R. n. 25-12129 del 14/09/2009";

Considerato che il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'aosta con sentenza n. 184/2009 Reg. Vol. Giur. Cron. 3147/09 in data 15/04/2009 ha disposto di confermare l'inserimento del minore C.M. presso la Casa Famiglia ove era stato in precedenza inserito a cura del Consorzio INT.ES.A. di Bra;

Vista la valutazione effettuata dall'U.V.M. dell'ASL CN2 in data 31/05/2010, che ha disposto l'inserimento residenziale del minore, come da dispositivo della sentenza innanzi richiamata;

Atteso che:

- con determinazione del Direttore del Distretto di Mondovì n. 798 del 27/10/2009 si è autorizzata al funzionamento la Casa Famiglia ad accoglienza mista ai sensi della D.G.R. 10-11729 del 13/07/09 denominata Casa Famiglia "Santa Maria della Gioia" – Via Tiro a Segno n. 4 – Mondovì, per un massimo di 6 utenti, Ente Gestore: Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII con sede legale a Rimini, Via Mameli n. 1;

Segue determinazione n. 1170/CPD/AFG/10/0072 del 29 luglio 2010

- il presidio suddetto è stato accreditato dall'ASL CN1 con provvedimento n. 1248 del 31/12/2009;
- l'ASL CN1 ha stipulato contratto, ex D.G.R. n. 44-12758 del 7/12/2009, con il legale rappresentante del soggetto gestore della struttura accreditata;
- ai sensi della D.G.R. 44-12758 del 07/12/2009 il contratto da ultimo richiamato è valevole anche con riferimento delle altre Aziende del territorio regionale previo scambio di lettera tra le parti;
- il corrispettivo previsto dal suddetto contratto per gli inserimenti di minori - intensità della prestazione livello medio - ammonta a complessivi € 72,93/die di cui € 43,76/die quale quota sanitaria e € 29,17/die quale quota sociale;
Su proposta conforme del Vicario del Direttore della S.O.C. Cure Primarie e Domiciliari (Dott.ssa Riccarda CUSATELLI);

D E T E R M I N A

- di dare atto dell'avvenuto inserimento del minore C.M. presso la Casa Famiglia "Santa Maria della Gioia" di Mondovì, Via del Tiro a Segno n. 4, struttura accreditata con provvedimento ASL CN1 n. 1248 del 31/12/2009;
- di dare atto che i rapporti con la struttura sono disciplinati dal contratto intercorrente con l'ente gestore della stessa e l'ASL CN1, contratto che viene **allegato** al presente provvedimento;
- di comunicare l'accettazione delle condizioni contrattuali suddette all'ente gestore della Casa Famiglia in cui si è disposto l'inserimento del minore;
- di farsi carico della quota sanitaria della retta (pari ad € 43,76/die) con decorrenza dall'1/06/2010 (giorno successivo alla valutazione U.V.H.);
- di registrare la spesa prevista in € **9.500,00** relativa al corrente anno al conto 3.10.463 "Assistenza residenziale fornita da soggetti privati", del Bilancio 2010, Budget CPD;
- di trasmettere copia del presente atto:
 - ✓ al Presidente dell'Unità di Valutazione Minori,
 - ✓ al Direttore del Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale INT.ES.A. di Bra,
 - ✓ al Legale Rappresentante dell'Associazione Papa Giovanni XXIII Ente Gestore della Casa Famiglia "Santa Maria della Gioia" di Mondovì;
- di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 28 comma 2 della Legge Regionale 24 gennaio 1995 n. 10.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE DELLA
S.O.C. AFFARI GENERALI
Tiziana ROSSINI
F.TO ROSSINI

Sottoscrizione del proponente:

IL VICARIO DEL DIRETTORE DELLA S.O.C.
CURE PRIMARIE E DOMICILIARI
Riccarda CUSATELLI
F.TO CUSATELLI

Allegati: Contratto approvato dall'ASL CN1 di Cuneo

Archivio: VII.1.13.1 - VII.9

TR/sg

wfranchetto\I:\ASTV\Valli\Documenti\2\DETERMINAZIONI\Determinazioni 2010\det minori 2010\inserimento minore C M Santa Maria della Gioia Mondovì.doc

Segue determinazione n. 1170/CPD/AFG/10/0072 del 29 luglio 2010

ASL CN1 CUNEO

Allegato alla deliberazione n. 178 del 06/04/2010

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA ASL CN1, ENTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI E ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII DI RIMINI

TRA

- L'Azienda Sanitaria Locale CN1, con sede legale in Cuneo Via Carlo Boggio n. 12, Codice fiscale 01128930045, (di seguito denominata ASL CN1) rappresentata dal Direttore Generale Dott. Corrado BEDOGNI, nato a Genova il 15.08.1953, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede legale dell'ASL CN1;

- I Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali di seguito elencati:
 - Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese con sede legale in Cuneo (CN), via Rocca De' Baldi, n° 7, Codice fiscale 02963080045, rappresentato dal Direttore Dott. Aurelio GALFRE' nato il 14/07/1956 domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede legale del Consorzio;
 - Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese con sede legale in Mondovì (CN), via San Pio V, n° 6/8, P.IVA 02536070044, rappresentato dal Direttore Dott. Giuseppe VIADA, nato il 06/12/1947 domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede legale del Consorzio;
 - Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese con sede legale in Ceva (CN), Via Case Rosse n. 1, Località San Bernardino, Codice fiscale 03303330041, rappresentata dal Responsabile S.S.A. Assistente Sociale Sig.ra Anna ASCHERO nata il 22/01/1956 domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede legale della Comunità Montana;
 - Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali delle Valli Grana e Maira con sede legale in Dronero (CN), via Pasubio n° 7, Codice fiscale 02565690043 rappresentata dal Direttore Assistente Sociale Sig.ra Romana PEROTTI nata il 27/01/1951 domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede legale del Consorzio;
 - Consorzio Monviso Solidale con sede legale in Fossano (CN), Corso Trento, n° 4, Codice fiscale 02539930046, rappresentato dal Direttore Dott. Giuseppe MIGLIACCIO nato il 18/08/1959 domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede legale del Consorzio;
 - Comunità Montane delle Alpi del Mare con sede legale in Robilante (CN), Piazza Regina Margherita n° 27, Codice fiscale 03303600047, rappresentata dal Responsabile S.S.A. Assistente Sociale Sig.ra Mariagrazia BRIGNONE nata il 20.10.1966, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede legale della Comunità Montana;
 - Comunità Montana Alta Langa con sede legale in Bossolasco (CN), Via Oberto 1 Cod. Fisc. 81001410042, rappresentata dal Segretario Direttore geom. Flavio Gonella, nato il 14.12.1952, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede legale della Comunità Montana;

che intervengono ognuno per la rispettiva competenza (di seguito denominati Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali)

E

L'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Rimini (RN), via Mameli n. 1, Codice fiscale 00310810221, Partita IVA 01433850409, legalmente rappresentata da Ramonda Giovanni in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Codice fiscale 00310810221, domiciliato ai fini del presente contratto a Rimini in Via Mameli 1 (di seguito denominata Presidio)

PREMESSO CHE

- Con D.G.R. 14.9.2009 n. 25-12129 sono state definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- L'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali ed organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- i presidi socio-sanitari sotto elencati, accreditati dall'ASL CN1 con provvedimento n. 1248 del 31.12.2009, sulla base di richiesta inoltrata dall'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini, sono stati autorizzati al funzionamento così come segue:

Denominazione Struttura	Ubicazione della Struttura	Area Funzionale	Posti letto	Autorizzazione al funzionamento
-------------------------	----------------------------	-----------------	-------------	---------------------------------

Distretto di Cuneo

Casa Famiglia "S. Paolo"	Via Pedona n. 11, Cuneo	Accoglienza mista	6	Autorizzazione definitiva n. 1183 del 22/12/2009
--------------------------	-------------------------	-------------------	---	--

Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

Segue determinazione n. 1170/CPD/AFG/10/0072 del 29 luglio 2010

Casa Famiglia "Nostra Signora di Lourdes"	Via Pedona n. 11, Cuneo	Accoglienza mista	6	Autorizzazione definitiva n 1177 del 22/12/2009
Casa Famiglia "Madre della Speranza"	Regione Tetto Bianco n. 22, Fr. Roata Chiusani, Centallo (Cn)	Accoglienza mista	5	Autorizzazione definitiva n. 1024 dell'11.12.2009

Distretto di Borgo San Dalmazzo – Dronero

Casa Famiglia "S. Giovanni"	Via San Mauro n. 43, Boves (Cn)	Accoglienza mista	6	Autorizzazione definitiva n. 1017 del 14.12.2009
-----------------------------	---------------------------------	-------------------	---	--

Distretto di Saluzzo

Casa Famiglia "San Martino".	Via Castello n.10 12039 Verzuolo(Cn)	Accoglienza mista	6	Determinazione del Direttore del Distretto di Saluzzo n. 868 del 4/11/2009
------------------------------	---	-------------------	---	--

Distretto di Mondovì

Casa Famiglia "Santa Maria della Gioia"	Via del Tiro a segno n.4 Mondovì (CN)	Accoglienza mista	6	Deliberazione ASL 16 n. 278 del 19/02/2003
---	--	-------------------	---	--

Distretto di Fossano-Savigliano

Casa Famiglia "Sant'Albano"	Via Morozzo, 6/Piazza Marconi2/4 12040 – Sant'Albano Stura	Utenza Mista	6 + 2 ad esaurimento	Determinazione Direttore Distretto di Fossano n. 837 del 3/11/2009
Casa Famiglia "S. Paolo"	Via Cuneo 156 12045 – Fossano	Utenza Mista	6 + 1 ad esaurimento	Determinazione Direttore Distretto di Fossano n. 845 del 3/11/2009
Casa Famiglia "Beata Vergine delle Grazie"	Loc. Boschetti, 10/E 12045 – Fossano	Utenza Mista	6	Determinazione Direttore Distretto di Fossano n. 861 del 3/11/2009
Casa Famiglia "San Giorgio"	Viale Mellano, 21 12045 – Fossano	Utenza Mista	6	Determinazione Direttore Distretto di Fossano n. 859 del 3/11/2009
Casa Famiglia "Don Milani"	Via Germanetto, 3 12045 - Fossano	Utenza Mista	6	Determinazione Direttore Distretto di Fossano n. 858 del 3/11/2009
Casa Famiglia "San Francesco"	Via San Michele, 81 12045 - Fossano	Utenza Mista	5	Determinazione Direttore Distretto di Fossano n. 832 del 2/11/2009
Casa Famiglia "San Sebastiano"	Strada Sant'Anna, 237 12045 - Fossano	Utenza Mista	6+2 ad esaurimento	Determinazione Direttore Distretto di Fossano n. 840 del 3/11/2009
Casa Famiglia "San Marco"	Via Sanità, 124 12038 - Savigliano	Utenza Mista	6	Determinazione Direttore Distretto di Fossano n. 852 del 3/11/2009
Casa Famiglia "San Pietro"	Corso Indipendenza, 24 12038 - Savigliano	Utenza Mista	6	Determinazione Direttore Distretto di Fossano n. 851 del 3/11/2009

Segue determinazione n. 1170/CPD/AFG/10/0072 del 29 luglio 2010

- L'ASL CN1 intende avvalersi dei Presidi socio-sanitari sopra individuati per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;

- I Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali firmatari del presente contratto intendono avvalersi dei presidi socio-sanitari sopra individuati per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso:

SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

PREMESSE

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n°25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2

OGGETTO

1. L'ASL CN1 ed i Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali si avvalgono dei presidi socio-sanitari sotto elencati

Denominazione Struttura	Ubicazione della Struttura	Area Funzionale	Posti letto
-------------------------	----------------------------	-----------------	-------------

Distretto di Cuneo

Casa Famiglia "S. Paolo"	Via Pedona n. 11, Cuneo	Accoglienza mista	6
Casa Famiglia "Nostra Signora di Lourdes"	Via Pedona n. 11, Cuneo	Accoglienza mista	6
Casa Famiglia "Madre della Speranza"	Regione Tetto Bianco n. 22, Fr. Roata Chiusani, Centallo (Cn)	Accoglienza mista	5

Distretto di Borgo San Dalmazzo – Dronero

Casa Famiglia "S. Giovanni"	Via San Mauro n. 43, Boves (Cn)	Accoglienza mista	6
-----------------------------	---------------------------------	-------------------	---

Distretto di Saluzzo

Casa Famiglia "San Martino".	Via Castello n.10 12039 Verzuolo(Cn)	Accoglienza mista	6
------------------------------	---	-------------------	---

Distretto di Mondovì

Casa Famiglia "Santa Maria della Gioia"	Via del Tiro a segno n.4 Mondovì (CN)	Accoglienza mista	6
---	--	-------------------	---

Distretto di Fossano-Savigliano

Casa Famiglia "Sant'Albano"	Via Morozzo, 6/Piazza Marconi2/4 12040 – Sant'Albano Stura	Utenza Mista	6 + 2 ad esaurimento
Casa Famiglia "S. Paolo"	Via Cuneo 156 12045 – Fossano	Utenza Mista	6 + 1 ad esaurimento
Casa Famiglia "Beata Vergine delle Grazie"	Loc. Boschetti, 10/E 12045 – Fossano	Utenza Mista	6
Casa Famiglia "San Giorgio"	Viale Mellano, 21 12045 – Fossano	Utenza Mista	6
Casa Famiglia "Don Milani"	Via Germanetto, 3 12045 - Fossano	Utenza Mista	6
Casa Famiglia "San Francesco"	Via San Michele, 81 12045 - Fossano	Utenza Mista	5
Casa Famiglia "San Sebastiano"	Strada Sant'Anna, 237 12045 - Fossano	Utenza Mista	6+2 ad esaurimento
Casa Famiglia "San Marco"	Via Sanità, 124 12038 - Savigliano	Utenza Mista	6
Casa Famiglia "San Pietro"	Corso Indipendenza, 24 12038 - Savigliano	Utenza Mista	6

Segue determinazione n. 1170/CPD/AFG/10/0072 del 29 luglio 2010

per l'erogazione di prestazioni di assistenza diurna/residenziale socio/sanitaria - sanitaria integrata a favore della tipologia di utenza - Utente Mista - nell'ambito dei posti/posti letto accanto ad ogni Struttura indicati

2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il Gestore del presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 3

Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e – se dovuto - regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento e a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli Enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un Responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il Responsabile, inoltre, rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti. Nei Presidi che svolgono attività ad alta intensità assistenziale deve essere previsto un centro di responsabilità, affidato ad un medico – secondo le previsioni normative – che si occupi del coordinamento delle attività sanitarie ed assicuri il raccordo e l'armonizzazione degli interventi sanitari, agevolandone l'integrazione.
5. L'ASL competente ed i competenti Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà, altresì, essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal Regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatto salvo i casi di specifici provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.
6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal Regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.
7. L'ASL competente ed i competenti Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia, riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le ASL piemontesi ed al Comune in cui ha sede il presidio.

Art. 4

Procedure di accoglienza

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e, comunque ed in ogni caso, a redigere per ogni utente inserito il Piano di Assistenza Individuale o il Piano educativo individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente Unità Valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.
2. Qualsiasi modifica degli inserimenti in corso deve essere concordata dal Presidio con la competente ASL ed il competente Soggetto Gestore delle funzioni socio assistenziali e preventivamente autorizzata dalla competente Unità di Valutazione. In caso di inserimenti o modifiche di inserimenti non preventivamente autorizzati dalla competente Unità di Valutazione non verrà corrisposta alcuna retta da parte dell'ASL e del Soggetto Gestore delle funzioni socio assistenziali.

Art. 5

SISTEMA TARIFFARIO E PAGAMENTI

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Comune applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti diurni e ai posti letto accreditati e convenzionati con il sistema pubblico è fissata per il periodo 1.01.2010 – 31.12.2010 in:

Tipologia di utenza: ANZIANI

- o € /die 45,56 intensità di prestazione livello base;
- o € /die 36,47 inserimenti diurni

Tipologia di utenza: DISABILI

- o € /die 45,56 intensità di prestazione livello base;
- o € /die 61,53 intensità di prestazione livello medio;

Segue determinazione n. 1170/CPD/AFG/10/0072 del 29 luglio 2010

- €/die 85,46 intensità di prestazione livello alto;
- €/die 36,47 inserimenti diurni

Tipologia di utenza: MINORI

- €/die 85,46 intensità di prestazione livello alto;
- €/die 72,93 intensità di prestazione livello medio;
- €/die 54,61 minori da 4 a 18 anni con esigenze e bisogni particolari;
- €/die 49,00 minori da 4 a 18 anni con esclusivo disagio di tipo socio-famigliare;
- €/die 54,71 minori da 0 a 3 anni con esclusivo disagio di tipo socio-famigliare;
- €/die 36,47 inserimenti diurni

PRONTA ACCOGLIENZA

- €/die 60,20

con suddivisione della compartecipazione a tali costi nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento e fatto salvo quanto previsto nel comma 5 dell'art. 10 del presente contratto.

2. L'ASL contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista in:

Tipologia di utenza: ANZIANI

- €/die 22,78 intensità di prestazione livello base;
- €/die 18,24 inserimenti diurni

Tipologia di utenza: DISABILI

- €/die 22,78 intensità di prestazione livello base;
- €/die 36,92 intensità di prestazione livello medio;
- €/die 59,82 intensità di prestazione livello alto;
- €/die 18,24 se trattasi di utente in regime diurno che necessita di intensità di prestazione livello base, €/die 21,88 se trattasi di utente in regime diurno che necessita di intensità di prestazione livello medio; €/die 25,53 se trattasi di utente in regime diurno che necessita di intensità di prestazione livello alto – il livello dell'intensità di prestazione verrà stabilito dalla competente Unità Valutativa -

Tipologia di utenza: MINORI

- €/die 59,82 intensità di prestazione livello alto;
- €/die 43,76 intensità di prestazione livello medio;
- €/die 27,31 minori da 4 a 18 anni con esigenze e bisogni particolari;
- €/die 18,24 se trattasi di minore in regime diurno che necessita di intensità di prestazione livello base; €/die 21,88 se trattasi di minore in regime diurno che necessita di intensità di prestazione livello medio; €/die 25,53 se trattasi di minore in regime diurno che necessita di intensità di prestazione livello alto – il livello dell'intensità di prestazione verrà stabilito dalla competente Unità Valutativa -

PRONTA ACCOGLIENZA

- €/die 30,10 se trattasi di utente che necessita di intensità di prestazione livello base; €/die 36,12 se trattasi di utente che necessita di intensità di prestazione livello medio; €/die 42,14 se trattasi di utente che necessita di intensità di prestazione livello alto – il livello dell'intensità di prestazione verrà stabilito dalla competente Unità Valutativa -

3. La quota tariffaria a carico dell'utente/Comune, che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal competente Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali – di norma competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:

Tipologia di utenza: ANZIANI

- €/die 22,78 intensità di prestazione livello base;
- €/die 18,23 inserimenti diurni

Tipologia di utenza: DISABILI

- €/die 22,78 intensità di prestazione livello base;
- €/die 24,61 intensità di prestazione livello medio;
- €/die 25,64 intensità di prestazione livello alto;
- €/die 18,23 se trattasi di utente in regime diurno che necessita di intensità di prestazione livello base; €/die 14,59 se trattasi di utente in regime diurno che necessita di intensità di prestazione livello medio; €/die 10,94 se trattasi di utente in regime diurno che necessita di intensità di prestazione livello alto – il livello dell'intensità di prestazione verrà stabilito dalla competente Unità Valutativa -.

Tipologia di utenza: MINORI

- €/die 25,64 intensità di prestazione livello alto;
- €/die 29,17 intensità di prestazione livello medio;
- €/die 27,30 minori da 4 a 18 anni con esigenze e bisogni particolari;
- €/die 18,23 se trattasi di minore in regime diurno che necessita di intensità di prestazione livello base, €/die

Segue determinazione n. 1170/CPD/AFG/10/0072 del 29 luglio 2010

14,59 se trattasi di minore in regime diurno che necessita di intensità di prestazione livello medio; €/die 10,94 se trattasi di minore in regime diurno che necessita di intensità di prestazione livello alto – il livello dell'intensità di prestazione verrà stabilito dalla competente Unità Valutativa –

- o €/die 49,00 minori da 4 a 18 anni con esclusivo disagio di tipo socio-famigliare;
- o €/die 54,71 minori da 0 a 3 anni con esclusivo disagio di tipo socio-famigliare.

PRONTA ACCOGLIENZA

- o €/die 30,10 se trattasi di utente che necessita di intensità di prestazione livello base; €/die 24,08 se trattasi di utente che necessita di intensità di prestazione livello medio; €/die 18,06 se trattasi di utente che necessita di intensità di prestazione livello alto – il livello dell'intensità di prestazione verrà stabilito dalla competente Unità Valutativa -

4. I valori tariffari sopra indicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno 2011 e dal 1° gennaio degli anni successivi di durata del presente contratto. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione – Territorio, previo confronto con le OO.SS di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazione di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo.

5. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nelle tariffe residenziali e semiresidenziali e, pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato alle competenti Unità Valutativa dell'ASL, Commissione di Vigilanza e Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali. al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la persona decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizio o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

6. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte del presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto indicato al precedente punto 4.

7. Il presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 d'anziché richiamata.

8. Eventuali incrementi tariffari per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici inviati, qualora l'utente provenga da un Comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

9. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti diurni e dei posti letto convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dalla competente A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente viene disposto - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il Presidio - dalla competente ASL e dal competente Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art 403 C. C...

Si precisa che, nel caso di utente inviato/inserito nel Presidio da ASL diversa dall'ASL CN1 la retta giornaliera di inserimento sarà a carico dell'ASL inviante.

10. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture, distinte per la quota sanitaria e la quota sociale, allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dalla competente A.S.L. e, nei casi necessari, dal competente Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

11. E' fatta salva la facoltà dell'ASL CN1 (e nei casi previsti dei Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

12. La struttura adotta il Regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal competente soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 6

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi

Segue determinazione n. 1170/CPD/AFG/10/0072 del 29 luglio 2010

di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.

1. Il presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. CN1 e del competente Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate ai competenti A.S.L. e Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. I competenti A.S.L. e Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.AI./PEI.
3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la competente A.S.L. ed il competente Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.
4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione alla competente A.S.L. ed al competente Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:
 - Relativamente agli anziani a partire da giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico della competente ASL e, per i casi previsti, del competente Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella Struttura previa contemporanea comunicazione alla competente A.S.L. ed al competente Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.
 - Relativamente ai minori e persone con disabilità
 - La tariffa, in caso di temporanea assenza, rimane così disciplinata :
 - assenze fino a 3 giorni complessivi in un mese : pagamento retta intera;
 - assenze superiori a 3 giorni complessivi in un mese: riduzione di Euro 9,00/die, suddivisi secondo le percentuali di cui all'art. 5, comma 2 per l'ASL e comma 3 per il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali (se sussiste integrazione retta)- fino al 15° giorno;
 - assenze superiori a 15 giorni in un mese: a partire dal 16° giorno riduzione del 30% della retta complessiva – suddivisi secondo le percentuali individuate nell'art. 5, comma 2 per l'ASL e comma 3 per il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali (se sussiste integrazione retta)-;
 - rientro in Famiglia: se previsto dal Progetto individuale pagamento retta intera, se non previsto dal Progetto individuale applicazione delle regole sopra indicate.

In caso di decesso o trasferimento o dimissioni dell'utente nulla sarà più dovuto né dalla competente ASL né dal competente Ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento .

Nel caso in cui l'utente inserito nella Struttura residenziale frequenti contemporaneamente un Centro Diurno la retta giornaliera di inserimento presso la Struttura residenziale, nei giorni di frequenza del Centro Diurno, verrà ridotta del 30%die. Il trasporto dalla Struttura residenziale al Centro Diurno è totalmente a carico della Struttura.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla Struttura stessa in forma scritta e validata preventivamente dalla competente Unità Valutativa, ed il Presidio provveda a fornirla direttamente, l'ASL ed il Soggetto gestore delle funzioni socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 10% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.

6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nelle fattispecie previste dal Regolamento per trasporto assistiti in vigore nell'ASL CN1 o in altra normativa.

7. L'assistenza farmaceutica nei Presidi in elenco nel presente contratto nelle strutture in elenco è garantita dall'ASL CN1 secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale – di norma - nel rispetto del Prontuario Terapeutico Aziendale

Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dalla competente ASL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale., nel rispetto inderogabile della normativa sull'erogazione di ausili e protesi.

Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del Medico di Medicina Generale, fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

8. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta

Segue determinazione n. 1170/CPD/AFG/10/0072 del 29 luglio 2010

giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 10% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al Volontariato.
3. L'A.S.L. CN1 ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali firmatari del presente contratto s'impegnano a definire con il presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n° 25-12129/2009.

Art. 8

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'A.S.L. CN1 ed il competente Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL CN1 ed il competente Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento

Art. 9

Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Gli arbitri saranno designati uno dall'ASL CN1, uno congiuntamente dai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali firmatari del presente contratto ed uno dall'Associazione firmataria del presente contratto. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. CN1 di concerto con il competente Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c.

Art. 10

Durata

1. Il presente contratto avrà durata dall'1.01.2010 al 31.12.2012 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene redatto in cinque copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato - fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 - lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
5. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali ovvero derivanti da inserimenti in atto alla data del 1° gennaio 2010 o da inserimenti effettuati dal 1° gennaio 2010 al 31.03.2010 continueranno ad essere validi per l'anno 2010 come concordati - tariffa 2009 + 1,5% - .

ART. 11

Spese di contratto

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni

Segue determinazione n. 1170/CPD/AFG/10/0072 del 29 luglio 2010

soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e data

Per L'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
di Rimini
Il Legale Rappresentante
Sig. Ramonda Giovanni

Per l'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo
Il Legale Rappresentante
Dott. Corrado Bedogni

I Soggetti Gestori delle Funzioni socio-assistenziali

Per il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese di Cuneo
Il Direttore
Dott. Aurelio Galfrè

Per il Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese di Mondovì
Il Direttore
Dott. Giuseppe Viada

Per la Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese di Ceva
Responsabile S.S.A.
Assistente Sociale Sig.ra Anna Aschero

Per il Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali delle Valli Grana e Maira di Dronero
Il Direttore
Assistente Sociale Sig.ra Romana Perotti

Per il Consorzio Monviso Solidale di Fossano
Il Direttore
Dott. Giuseppe Migliaccio

Per le Comunità Montane delle Alpi e del Mare di Robilante
Responsabile S.S.A.
Assistente Sociale Sig.ra Mariagrazia Brignone

Per la Comunità Montana Alta Langa
Segretario Direttore
Geom. Flavio Gonella

Segue determinazione n. 1170/CPD/AFG/10/0072 del 29 luglio 2010

<p>Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31 prot. n. _____ del _____, ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Richiesta chiarimenti da parte della Regione prot. n. _____ del _____</p> <p>Risposta chiarimenti da parte della Regione con nota prot. n. _____ del _____, ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Provvedimento conclusivo del procedimento n. _____ del _____</p> <p><input type="checkbox"/> declaratorio di nullità o decadenza <input type="checkbox"/> di annullamento o non approvazione <input type="checkbox"/> di approvazione</p>	<p>Invio al Collegio Sindacale Prot. n. _____ del _____</p> <p>Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci: Prot. n. _____ del _____</p> <p>CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE Si dichiara l'avvenuta registrazione contabile da parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria Alba, li _____ IL FUNZIONARIO INCARICATO _____</p> <p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione presso l'Albo dell'A.S.L. CN2, il _____ per quindici giorni consecutivi IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI Silvia BARACCO F.TO BARACCO</p>
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'	
<p>Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> per decorrenza dei termini <input type="checkbox"/> per approvazione da parte della Giunta della Regione</p>	<p>Provvedimenti non soggetti al Controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il 29 LUGLIO 2010</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> essendo immediatamente eseguibile <input type="checkbox"/> essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31)</p>
<p>IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI Silvia BARACCO F.TO BARACCO</p>	